



**Assessorat du Territoire et
de l'Environnement**
**Assessorato Territorio
e Ambiente**

Al Dipartimento programmazione, difesa del
suolo e risorse idriche
SEDE

e, p.c.

Réf. n° - Prot. n.
N/ réf. – Ns. rif. : prot. n. 895/PVA del 2 febbraio 2016

Al Coordinatore del
Dipartimento territorio e ambiente
SEDE

Saint-christophe

Oggetto: Disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica. Concertazione di avvio del processo di VAS, ai sensi dell'articolo 9, della l.r. 12/2009 relativo al: **“Piano di Tutela delle acque (PTA) 2016 della Regione Autonoma Valle d'Aosta”**.
Trasmissione parere.

In riferimento al Piano in argomento, e al relativo processo di VAS per il quale è stata attivata la fase di concertazione preliminare,

esaminata la documentazione ricevuta in data 2 febbraio 2016 da parte di codesta Struttura regionale, in qualità di Autorità proponente, costituita dalla Relazione metodologica preliminare,

in considerazione degli esiti istruttori e di quanto emerso in sede di riunione tecnica tenutasi in data 2 marzo 2016,

con la presente si formulano le seguenti considerazioni al riguardo:

1) Soggetti competenti in materia ambientale e territoriale coinvolti in istruttoria:

Si precisa che la Scrivente Struttura regionale, in qualità di Autorità competente in materia di VAS, ha provveduto a coordinare l'attività di consultazione con i Soggetti competenti in materia ambientale e territoriale coinvolti dalla pianificazione in argomento.

A questo proposito si è ritenuto opportuno coinvolgere le seguenti Strutture regionali dell'Amministrazione regionale ed Enti:

R:\DEL-PVA\Marguerettaz\parere concertazione prelim VAS PTA 2016_fr.doc

Département du Territoire et de l'Environnement

Planification et évaluation environnementale

Dipartimento Territorio e Ambiente

Pianificazione e valutazione ambientale

Lieu-dit Grand-Chemin, 34
11020 Saint-Christophe
Tel. 0165/272143
Télécopie 0165/272816

s-pva@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074



- Struttura attività estrattive e rifiuti;
- Struttura pianificazione territoriale;
- Struttura tutela qualità aria e acque
- Struttura aree protette
- Dipartimento agricoltura, risorse naturali e corpo forestale della Valle d' Aosta
- Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco;
- Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali;
- Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche;
- Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale pubblica;
- Dipartimento industria, artigianato ed energia;
- Dipartimento trasporti;
- Dipartimento sanità, salute e politiche sociali;
- Dipartimento turismo, sport e commercio;
- U.S.L.
- Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA)
- Ente Parco Nazionale Gran Paradiso
- Ente Parco Naturale Mont Avic
- CELVA
- Unité des Communes valdôtaines
Valdigne-Mont Blanc
- Unité des Communes valdôtaines
Mont Emilius
- Unité des Communes valdôtaines
Mont Rose
- Unité des Communes valdôtaines
Gran Paradis
- Unité des Communes valdôtaines
Monte Cervino
- Unité des Communes valdôtaines
Walser – Alta Valle del Lys
- Unité des Communes valdôtaines
Grand Combin
- Unité des Communes valdôtaines
Evançon
- Comune di Aosta
- Fondazione Montagna Sicura
- Bacino Imbrifero Montano
- Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d' Aosta

In relazione alla suddetta consultazione, si informa che sono pervenute osservazioni da parte dei seguenti soggetti che sono riportate per esteso in allegato al presente parere:

- Dipartimento agricoltura, risorse naturali e corpo forestale della Valle d'Aosta
- Struttura tutela qualità aria e acque
- Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA)

2) Contesto di riferimento per la procedura di VAS – Contenuti del Piano

In relazione alle anticipazioni dei contenuti del PTA illustrate nel capitolo 1 della relazione metodologica, oltre a richiedere di valutare e verificare con attenzione le richieste di integrazioni/approfondimenti contenute nelle osservazioni riportate in allegato, si ritiene opportuno formulare le seguenti considerazioni in merito a specifici aspetti e tematiche che dovranno essere approfonditi nei documenti di Piano:

- Si ritiene opportuno sia adeguatamente esplicitata la correlazione tra il grado di attuazione degli interventi previsti dal Programma operativo regionale (approvato con DGR 139 in data 1 febbraio 2013) quale programma attuativo del PdGpo 2010, con il successivo PdGpo 2015 e il PTA 2016 in esame;
- In riferimento alle tabelle presenti nella relazione metodologica recanti l'illustrazione dello stato di attuazione degli strumenti operativi previsti dalla programmazione precedente, si ritiene opportuno sia data adeguata evidenza delle risultanze degli stessi, con particolare riguardo alle attività di studio e ricerca effettuate, e di come nella redazione del nuovo Piano si sia tenuto conto delle medesime;
- Nel confronto con il quadro normativo vigente, si ritiene necessario venga fatto riferimento alla DGR n. 1436 del 9 ottobre 2015, successivamente modificata dalla DGR 189 del 12 febbraio 2016, in luogo della revocata DGR 1253 del 15 giugno 2012, recante *“indirizzi agli uffici per una moratoria nell'esame delle domande di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, a integrazione delle disposizioni previste dal Piano regionale di tutela delle acque”*;
- Nell'ambito dell'individuazione delle pressioni potenzialmente significative individuate per la rete dei corpi idrici regionali, per quanto concerne la categoria “3. Prelievi idrici” si rileva che sono state correlate al II livello le tipologie “3.1 Agricoltura” e “3.6 Idroelettrico”: a tale proposito si richiedono chiarimenti circa la mancanza di altre tipologie di prelievi (consumo industriale, sfruttamento per impianti di innevamento, ecc.);
- Per quanto riguarda l'indicazione delle KTM individuate per i corpi idrici regionali, si ritiene necessario venga adeguatamente esplicitata l'illustrazione di quelle trasversali, afferenti tutto il territorio regionali, rispetto a quelle da attuarsi solo in determinati corpi idrici. Si ritiene, inoltre, opportuno che nel Piano sia adeguatamente motivata la scelta di specifiche KTM a fronte dell'esclusione delle restanti.

Si rileva infine, un'incoerenza tra le KTM indicate a pag. 52 e quelle riportate a pag. 67 della relazione metodologica.

- Si ritiene opportuno siano approfonditi gli aspetti normativi e tecnici riguardanti la correlazione tra le esigenze di tutela della risorsa idrica e la pianificazione urbanistica del territorio (disciplina degli ambiti inedificabili, individuazione aree di salvaguardia, compatibilità con destinazioni d'uso, ecc.).
- Per quanto concerne la tematica delle acque sotterranee, si ritiene opportuno che il Piano tenga in considerazione e approfondisca adeguatamente i seguenti aspetti:
 - la crescente diffusione sul territorio di impianti geotermici a bassa entalpia;
 - lo sfruttamento per la produzione di acque minerali;
 - lo sfruttamento delle acque sotterranee a fini turistici (termalismo, uso idropotabile, etc.).
- Si ritiene opportuno che il Piano approfondisca adeguatamente la tematica afferente alla tutela dei laghi naturali e la gestione degli invasi artificiali.
- Come indicato nella Relazione metodologica (capitolo 1.2.3.) si rileva che il progetto di PTA prevede interventi di varia natura, (regolamentari, infrastrutturali, conoscitivi, informativi, ecc.), finalizzati a rispondere alle problematiche ed esigenze riscontrate nel territorio regionale, in base alle disposizioni del quadro normativo sovraordinato (Direttiva quadro Acque; D.lgs 15272006; DgPo 2015), mediante l'individuazione delle pressioni significative per i vari Corpi idrici e l'attuazione delle specifiche misure per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

In riferimento alla suddetta progettualità, fra le varie tipologie di interventi presenti nel PTA, si ritiene particolarmente importante venga dato adeguato rilievo agli aspetti regolamentari che, mediante disposizioni presenti nel Piano, o demandate a successivi atti, permettano di aggiornare l'attuale disciplina normativa, rendendola più confacente all'attuale realtà territoriale, oltre che alle esigenze di tutela ambientale, in merito a vari aspetti, tra i quali a titolo esemplificativo si citano:

 - regolamentazione derivazioni ad uso idroelettrico;
 - metodologia per la determinazione delle portate naturali in alveo e di rilascio del DMV;
 - metodologia per le attività di sperimentazione per gli impianti ad uso idroelettrico;
 - regolamentazione derivazioni ad uso irriguo;
 - adeguamento "antichi diritti" irrigui;
 - tutela e gestione ru storici.

Per quanto riguarda in particolare lo sfruttamento ad uso idroelettrico dei corsi d'acqua, si sottolinea come la suddetta tematica sia stata nell'ultimo decennio spesso oggetto di accesi dibattiti a vari livelli in merito all'analisi costi-benefici in termini ambientali dei singoli interventi, causando iter procedurali e decisionali molto lunghi e complessi anche nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Si ritiene pertanto che, sebbene risulterà sempre imprescindibile una approfondita valutazione ambientale dei singoli progetti, una revisione delle regolamentazione attuale, sia a livello di pianificazione generale, sia riguardante singoli aspetti tecnici, contribuirebbe sicuramente a ridurre i conflitti ambientali tra i vari portatori di interesse, oltre a permettere una maggiore tutela e controllo della risorsa idrica.

Si ritiene, inoltre, debba essere adeguatamente verificato il grado di attuazione delle attività di sperimentazione per la definizione delle portate di DMV da rilasciare da parte degli impianti idroelettrici in esercizio che hanno scelto il criterio 3 previsto dall'attuale PTA.

Pertanto, in merito ai prelievi ad uso idroelettrico, si auspica che il PTA contenga sia indicazioni di pianificazione territoriale (quali ad es. individuazione di tratti di aste torrentizie indisponibili al prelievo a scopo idroelettrico), sia adeguate disposizioni regolamentari finalizzate a disciplinare più adeguatamente specifici aspetti tecnici.

3) Processo di VAS – criteri per l'integrazione delle tematiche ambientali/valutazione sostenibilità ambientale

Per quanto riguarda l'impostazione metodologica che sarà utilizzata per l'analisi di sostenibilità ambientale del Piano, illustrata nei capitoli 1.3 e 3 della relazione metodologica, si ritiene necessario che nel rapporto ambientale la suddetta analisi sia sviluppata in modo approfondito, con evidenza delle valutazioni effettuate, tramite ad es. una definizione più chiara dei Pilastri strategici, delle questioni prioritarie ambientali e tecnico-istituzionali, nonché delle correlazioni con le componenti ambientali pertinenti la VAS.

Si sottolinea l'importanza che le suddette valutazioni siano sviluppate tenendo in considerazione tutte le componenti ambientali che possono subire effetti dall'attuazione del Piano, compresi gli aspetti di tutela paesaggistica.

4) Processo di VAS – scenari di riferimento e criteri per la definizione e valutazione delle alternative

In riferimento ai due scenari di riferimento indicati (oltre allo scenario 0), si ritiene importante che nel rapporto ambientale sia approfondito lo scenario 2 con individuazione delle eventuali misure integrative, rispetto a quelle obbligatorie e di base derivanti dall'attuazione della disciplina normativa, che permetterebbero di implementare l'efficacia del Piano e la sua sostenibilità rispetto alle varie componenti ambientali.

Si ritiene opportuno, inoltre, che gli scenari di riferimento siano corredati da un quadro economico descrittivo delle fonti di finanziamento regionali, nazionali ed europee esteso all'arco temporale di azione del Piano.

5) Processo di VAS – analisi coerenza

In riferimento ai contenuti del capitolo 3.4.1 della relazione metodologica nel quale sono illustrate le modalità e le finalità con le quali nel rapporto ambientale sarà sviluppata l'analisi

di coerenza sia interna che esterna del Piano, si ritiene opportuno sottolineare l'attenzione che dovrà essere dedicata alla verifica di coerenza esterna orizzontale al fine di determinare la compatibilità e le eventuali sinergie degli obiettivi e delle azioni del Piano rispetto agli altri Piani/Programmi ad esso correlabili.

A tale proposito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si ritiene opportuno sottolineare l'importanza che l'analisi di coerenza esterna sia sviluppata nei confronti delle suddette pianificazioni/normative:

- Piano Energetico Ambientale regionale;
- Piano di sviluppo rurale 2014-2020;
- Piano regionale gestione dei rifiuti;
- Piano regionale attività estrattive;
- Piani di gestione Parchi (Parco nazionale Gran Paradiso e Parco regionale Monte Avic);
- Deliberazioni della Giunta regionale n. 970/2012, n. 1087/2008 e n. 3061/2011 concernenti Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000;
- Programma operativo regionale (FESR) 2014-2020;
- Programma di cooperazione Italia-Francia 2014-2020;
- Programma di cooperazione Italia-Svizzera 2014-2020;
- PTP

In riferimento al suddetto elenco, si ritiene debba essere analizzata ed approfondita in modo particolare la coerenza con il Piano Energetico Ambientale regionale e il Piano di sviluppo rurale 2014-2020 al fine di verificarne il grado di coordinamento e le sinergie finalizzate ad una strategia unitaria di salvaguardia della risorsa idrica.

6) Processo di VAS –valutazione di incidenza

Come indicato anche dal Dipartimento competente, si ricorda che il rapporto ambientale dovrà contenere in allegato la specifica relazione, finalizzata alla valutazione di incidenza secondo la normativa di settore, che individui i possibili effetti, diretti e indiretti, che le misure del Piano potrebbero avere su habitat e specie, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

A tale proposito si sottolinea che, come previsto dall'art. 5, comma 2, della l.r. 12/2009, la valutazione di incidenza è integrata nella procedura di VAS.

7) Processo di VAS – progettazione sistema di monitoraggio

In riferimento alle indicazioni per la progettazione del sistema di monitoraggio del PTA di cui ai capitoli 3.3 e 3.5. della relazione metodologica si sottolinea l'importanza che la suddetta tematica sia adeguatamente sviluppata ed approfondita nel rapporto ambientale.

A tale proposito il rapporto ambientale dovrà esplicitare le risorse tecniche e finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività di monitoraggio, oltre che i ruoli dei diversi soggetti che interverranno nella raccolta/elaborazione/restituzione dei dati.

Si consiglia di favorire il raccordo della suddetta attività di monitoraggio con le analoghe azioni che saranno attuate anche per i Piani regionali correlabili alla pianificazione in oggetto, al fine di ottimizzare e uniformare, laddove possibile, l'acquisizione dei dati e l'elaborazione degli stessi.

Si ritiene importante sottolineare che, come correttamente indicato nella relazione metodologica, il suddetto monitoraggio dovrà essere finalizzato sia alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano in funzione dell'attuazione delle misure previste, sia alla verifica della sostenibilità ambientale degli effetti diretti e indiretti sulle varie componenti ambientali derivanti dall'attuazione del medesimo.

In riferimento ai propositi indicati nel capitolo 3.5 della relazione metodologica circa la periodicità dei report di monitoraggio, si esprimono perplessità circa l'ipotesi di prolungare il monitoraggio fino al 2027, e come tale oltre la durata del Piano in esame; a tale proposito si ritiene preferibile concludere il monitoraggio di VAS alla scadenza del Piano con la contestuale predisposizione di un report finale atto ad indirizzare le scelte future della terza stesura del PTA.

Infine, per quanto riguarda nello specifico la scelta degli indicatori, si prende atto della tabella presente nella relazione metodologica riguardante *“l'elenco degli indicatori per misurare l'efficacia del Piano – di cui al WFD Reporting Guidance 2016”*, per i quali si invita a tenere in considerazione le specifiche osservazioni formulate da ARPA.

8) Proposta di indice del Rapporto Ambientale

Si rammenta che i contenuti del Rapporto Ambientale dovranno essere conformi ai requisiti minimi di cui all'allegato E della l.r. 12/2009.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Luca FRANZOSO
Documento firmato digitalmente



Allegato 1

Osservazioni pervenute da parte dei Soggetti competenti consultati (Strutture regionali)

Soggetto	Osservazioni
Dipartimento agricoltura, risorse naturali e corpo forestale	si precisa che il Rapporto ambientale dovrà contenere, come previsto dalla l.r. 8/2007 art. 7, comma 4, la valutazione di incidenza (VINCA) che individui i possibili effetti, diretti e indiretti, che le misure del Piano potrebbero avere su habitat e specie, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, tenendo conto delle misure di conservazione approvate con Deliberazione della Giunta n. 1087/2008 e n. 3061/2011.
Struttura tutela qualità aria e acque	la scrivente Struttura ritiene valida l'impostazione prevista per la redazione del Rapporto ambientale, l'ipotesi di indice del Rapporto stesso e, complessivamente, la descrizione dei contenuti del Piano. Ritiene tuttavia necessario, in fase di redazione del Piano di tutela delle acque, richiamare la necessità di affrontare i seguenti argomenti: <ul style="list-style-type: none"> - L'allegato E del precedente piano (Attuazione del Servizio idrico integrato) dovrà essere aggiornato ed integrato alla luce dell'evoluzione normativa recente. - La definizione degli agglomerati, alla luce dell'importanza degli stessi nell'elaborazione dei report previsti a livello nazionale ed europeo, richiede un approfondimento e una maggiore definizione delle responsabilità di aggiornamento periodico degli stessi. Si ricorda infatti che la definizione degli agglomerati e del loro carico in termini di abitanti equivalenti rappresenta il presupposto per le decisioni relative agli interventi da effettuare, le tipologie di impianti di depurazione ecc. Si tratta di un argomento delicato, in quanto l'individuazione degli agglomerati è il presupposto su cui si basano anche le motivazioni delle procedure di infrazione avviate a livello europeo.

Allegato 2

Osservazioni pervenute da parte dei Soggetti competenti consultati (ARPA)

Acque superficiali:

A livello generale si raccomanda di inserire, nel Rapporto Ambientale che seguirà la fase di scoping, anche un cronoprogramma/diagramma di Gantt per visualizzare lo sviluppo temporale delle fasi di realizzazione/ implementazione del PTA 2006 e del PTA 2016 e delle relative Linee di Azione.

1. Nella Premessa, a pag. 1, la dicitura “sessennio 2015-2021” dovrà essere correttamente riformulata in “periodo 2015-2021”, in coerenza con quanto riportato nel PdGPO;
2. Al paragrafo 1.2.1.1, Stato di attuazione del PTA 2006, nelle Tabelle Riassuntive da pag. 12 a 18, da pag. 21 a 25 e da pag. 27 a 28, si ritiene opportuno esplicitare:
 - la denominazione ufficiale e completa del progetto/piano di azione/attività citata in tabella, laddove non sia presente;
 - il riferimento all’obiettivo specifico delle linee di intervento (cfr. pag. 9);
 - il grado di raggiungimento dell’obiettivo (espresso in percentuale);
3. A pag. 13, in relazione alla gestione delle domande di subconcessione idrica a scopo idroelettrico occorre fare riferimento in primis alla recente e aggiornata DGR 1452/2015 “Indirizzo agli uffici per una moratoria nell’esame delle domande di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, a integrazione delle disposizioni previste dal Piano regionale di Tutela delle Acque. Revoca della deliberazione della Giunta Regionale n. 1253 in data 15/6/2012.”;
4. Sempre a pag. 13, si evidenzia che nell’ambito del Progetto di gestione Invasi, l’attività si è concentrata sugli invasi CVA e i relativi documenti per la gestione degli stessi. Si sottolinea la mancanza ad oggi di un documento che indichi ai concessionari di opere di minori dimensioni le modalità di gestione ordinaria delle opere di ritenzione dei sedimenti. La stesura di tale documento è stata concordata dal Tavolo Tecnico ed è in fase di ultimazione;
5. A pag. 14, in relazione alla Linea di Intervento “Disciplina degli interventi in alveo e per la tutela e la valorizzazione dell’ittiofauna”, nella relazione si riporta quanto segue: “Ogni intervento nell’alveo e sulle sponde di un corpo idrico superficiale deve salvaguardare le qualità ecologiche del corpo idrico stesso ed essere accompagnato da tutti gli accorgimenti tecnici necessari a minimizzare l’impatto ambientale e, possibilmente, a migliorare la funzionalità ecologica”. A tal riguardo, nell’ambito del bilancio dello stato di attuazione del PTA 2006, si ritiene opportuno indicare il numero e l’elenco degli interventi in alveo che sono stati realizzati in osservanza della norma di attuazione citata, con lo scopo di valorizzare quanto effettivamente realizzato nel ciclo di pianificazione precedente;
6. A pag. 15, in riferimento alla Linea di Intervento “Misure per la riqualificazione ambientale”, si ritiene opportuno esplicitare, nello Stato di Attuazione, le specifiche componenti di riqualificazione definite sulla base delle indicazioni del PTA e gli interventi

in cui tali misure sono state applicate per dare visibilità all'effettiva applicazione delle norme suddette;

7. Sempre a pag. 15, in relazione alla Linea di Intervento “Determinazione delle portate di Deflusso Minimo Vitale – DMV”, si richiede di riformulare l'ultimo capoverso dello Stato di Attuazione (Sui bacini coinvolti nel piano di sperimentazione, la CVA sta testando un metodo morfo-idraulico MesoHABSIM volto a valutare se l'ambiente acquatico dal punto di vista morfologico è adatto a sostenere una popolazione ittica, attraverso l'indagine di una sezione rappresentativa dell'intero tratto derivato, influenzata dalle variazioni di portata indotte da derivazioni d'acqua) tenendo presente quanto segue:
 - il metodo MesoHABSIM non si applica a una sezione rappresentativa ma a un sotto tratto rappresentativo all'interno del tratto sotteso dalla derivazione in esame;
 - nell'ambito della sperimentazione CVA la finalità di applicazione del metodo non è la valutazione dell'idoneità ittica (già definita dal Consorzio Pesca in apposita metodologia e cartografia correlata) ma la definizione dell'effetto dei rilasci sperimentali sull'idoneità ittica.
8. A pag. 18, nello Stato di Attuazione relativo alla Linea di Intervento “Interventi per razionalizzare la gestione e l'utilizzo delle risorse idriche nel settore industriale ed energetico”, occorre fare riferimento in primis alla DGR 1452/2015 “Indirizzo agli uffici per una moratoria nell'esame delle domande di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, a integrazione delle disposizioni previste dal Piano regionale di Tutela delle Acque. Revoca della deliberazione della Giunta Regionale n. 1253 in data 15/6/2012.”;
9. A pag. 26, all'interno del “Programma di azione infrastrutturale per i corsi d'acqua superficiali significativi”, si ritiene opportuno esplicitare cosa si intende per corsi d'acqua significativi ai sensi del D.Lgs 152/99. Sempre ai sensi del decreto legislativo suddetto, si ritiene opportuno non usare il termine “corpo idrico” come sinonimo di corso d'acqua, considerata la confusione che può creare successivamente con la definizione di corpo idrico ai sensi del D.lgs 152/2006 (cfr. IV paragrafo);
10. A pag. 27, nel penultimo paragrafo dello Stato di Attuazione (“Ogni anno è realizzato...”) si fa riferimento ad un programma di interventi in ambito montano relativamente alla forestazione, alla sentieristica, alle riserve naturali e giardini alpini, all'assetto della Dora Baltea e agli ambiti di inondazione senza che risulti evidente la connessione logico/funzionale tra i diversi interventi. Si richiede pertanto di riformulare il contenuto relativo ai progetti/interventi citati in suddetto paragrafo al fine di rendere espliciti i collegamenti funzionali tra gli stessi;
11. Nel paragrafo 1.2.1.2, Elementi di novità del PTA 2016: evoluzione normativa, quadro conoscitivo e metodi di analisi, vengono descritti diversi concetti chiave della DQA e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. quali – ad esempio - bacino idrografico, corpo idrico, valutazione del rischio, stato ecologico, con contenuti non sempre chiari e coerenti per coloro che non conoscono a fondo la normativa vigente. Si suggerisce, a tal riguardo, che nel Rapporto Ambientale di VAS i seguenti concetti chiave vengano definiti e presentati secondo il seguente schema:
 - Bacino idrografico: distinguere in modo chiaro il concetto di “bacino idrografico” da quello di “bacino fluviale” poiché nella DQA si parla di “bacino idrografico” facendo riferimento nel caso della Valle d'Aosta al bacino del fiume Po;



- Corpo idrico: si ritiene opportuno definire in modo chiaro e univoco il concetto di “corpo idrico” e il procedimento per la sua identificazione sulla base di quanto definito nei documenti di attuazione previsti dalla normativa vigente;
 - In relazione alle valutazioni delle pressioni, al concetto di corpo idrico “a rischio” e “non a rischio” e ai rispettivi tipi di monitoraggio previsti dal DM 260/2010 si ritiene opportuno riferire la descrizione dei tipi di monitoraggio sulla base della normativa esplicitamente dedicata ovvero al DM 260/2010 (Allegato 1, paragrafo A.3.1.1 “Tipi di monitoraggio”);
 - In rapporto allo stato ecologico e allo stato chimico e ai relativi elementi da considerare, si ritiene opportuno fare riferimento esplicito a quanto contenuto nel DM 260/2010, Allegato 1, paragrafo A.4.6.1 (per lo stato ecologico) e paragrafo A.4.6.3 (per lo stato chimico), attenendosi alla definizione ufficiale. Si evidenzia, peraltro, che la qualità idromorfologica è valutata unicamente nei corpi idrici in stato elevato e per la definizione dei corpi idrici altamente modificati (HMWB) e non contribuisce direttamente alla classificazione dei corpi idrici (paragrafo A.4.6.3);
 - Classificazione dei corpi idrici: si ritiene opportuno che la definizione delle 5 classi di qualità riportate nella relazione in esame si riferisca a quanto contenuto nel DM 260/2010 e non alla definizione contenuta nella DQA;
 - Definizione di “buono stato ecologico”: si ritiene opportuno che la definizione “buono stato ecologico” corrisponda a quanto riportato nel DM 260/2010;
 - Introdurre e definire i concetti di HMWB e AWB e potenziale secondo quanto previsto dal DM 260/2010.
12. Alle pagine 36 e 37 si evidenzia che il monitoraggio ai sensi della DQA non è attuato a partire dal 2009 ma dal 2010;
13. A pag. 38, II paragrafo, si richiede di specificare puntualmente l’anno di riferimento per i Piani citati (PdGPO e PTA);
14. A pag. 43, sostituire il termine “agglomerati”, elaborati da ARPA, con “scarichi”, elaborati da ARPA;
15. Sempre a pag. 43, si richiede di sostituire l’affermazione “Tutto il processo è stato svolto in stretta collaborazione con ARPA che, oltre ad avere prodotto i dati di propria competenza, ha attivamente partecipato agli incontri in tutte le diverse fasi di ricognizione delle pressioni” con la seguente frase, a precisazione della precedente: “Il processo è stato svolto in collaborazione con Arpa, che ha partecipato alle riunioni preliminari con i vari servizi regionali, ha elaborato i dati di propria competenza e ha supportato il servizio Tutela qualità aria e acque dell’Assessorato Territorio Ambiente nella predisposizione del materiale relativo agli scarichi e nella definizione degli agglomerati (sia a livello alfanumerico che cartografico).”;
16. Ancora a pag. 43, si evidenzia che nella tabella “Pressioni potenzialmente significative individuate per la rete di corpi idrici regionali” alcune codifiche delle pressioni (II Livello PTA 2016) non sono aggiornate con l’ultima versione del reporting WISE 2016;
17. A pag. 44, si evidenzia che dalla seguente affermazione “Nel PTA 2016 sarà ovviamente riportata e presa in considerazione tutta la base conoscitiva e relative elaborazioni derivate dai Piani di adeguamento al PTA del DMV, precedentemente descritti” non è possibile evincere quale sia la “base conoscitiva” a cui si fa riferimento. Si richiede pertanto di esplicitare tale dato;



18. Sempre a pag. 44, si evidenzia che nel paragrafo seguente “Una criticità che si segnala riguarda gli approfondimenti sugli impatti significativi. Se l’analisi delle pressioni significative a livello di corpo idrico sarà decisamente più coerente con quanto richiesto dalla DQA e dalle raccomandazioni della CE, nel Progetto di PTA 2016 si fornirà solo una descrizione indicativa di quelli che si ritengono significativi, senza però procedere con approfondimenti di maggiore dettaglio che dovrebbero essere condotti attraverso analisi specifiche che ad oggi non sono disponibili” non viene data evidenza dei criteri di attribuzione di tale significatività. Si ritiene opportuno, inoltre, schematizzare il processo di attribuzione delle pressioni significative e dei relativi impatti per valorizzare l’attività già svolta in Regione;
19. A pag. 45, paragrafo II, in riferimento agli obiettivi e misure supplementari previsti dalla direttiva per i corpi idrici ricadenti nelle aree protette, si rammenta peraltro che il Servizio Aree Protette dell’Assessorato Agricoltura non ha ritenuto necessario introdurre obiettivi e monitoraggi specifici aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per il monitoraggio di sorveglianza;
20. A pag. 46 si rileva che il Piano di gestione del rischio alluvioni è stato approvato a dicembre 2015 (erroneamente riportato dicembre 2016);
21. A pag. 55, il II paragrafo dovrebbe essere precisato come segue:
 - sostituire 2014 con 2010;
 - aggiungere ad “accorpamento” e “raggruppamento” anche l’opzione “eliminazione”... di alcuni dei corpi idrici superficiali. Si ritiene inoltre opportuno illustrare brevemente i concetti di accorpamento e raggruppamento ed esplicitare la motivazione dell’eliminazione dei corpi idrici;
 - precisare “In seguito alla revisione della rete di monitoraggio, avvenuta al termine del processo di valutazione delle pressioni nell’ambito delle attività connesse al PdGPO 2015, sarà possibile aggiornare, sempre a livello, di corpo idrico, l’analisi delle pressioni significative e quindi definire le misure individuali per ciascuno dei corpi idrici che sono a rischio di non raggiungimento dello stato buono al 2015 o di deterioramento per la presenza di pressioni significative”.
22. A pag. 63, ARPA è l’acronimo di Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e non “Agenzia Regionale per la protezione ambientale”;
23. A pag. 67, I paragrafo dopo la tabella, si evidenzia che le KTM individuate per i corpi idrici regionali e ritenute significative a priori per il territorio valdostano (numero 1, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 21) non corrispondono a quelle riportate dopo la tabella di pag. 52;
24. A pag. 73, si legge che “..ad oggi si può considerare in parte risolta la questione della classificazione dello stato dei corpi idrici attraverso gli indicatori ambientali previsti in attuazione della DQA...”. A tal riguardo si evidenzia tuttavia che in realtà esistono ancora diverse criticità inerenti alla classificazione, in particolare per quanto riguarda l’ittiofauna (cfr. allegato con documento tecnico inviato da RAVA al MATTM in data 12 giugno 2014);
25. Ancora a pag. 73, per quanto riguarda gli indicatori per il monitoraggio VAS, si concorda con la scelta di utilizzare gli indici e lo stato dei corpi idrici secondo normativa, ma si evidenziano i limiti di tali indici e l’opportunità di considerare indicatori complementari come, ad esempio, la concentrazione di Escherichia coli per valutare l’impatto da scarichi urbani.

Si evidenzia, in particolare, la mancanza di dati georiferiti relativi all'entità delle derivazioni idriche e delle portate naturali defluenti indispensabili per valutare correttamente sia gli impatti sia le misure di riqualificazione da attivare;

26. A pag. 74, si precisa che gli indicatori per misurare l'efficacia del Piano che ARPA (Sezione acque superficiali) è in grado di popolare sono quelli corrispondenti ai numeri: 5, 7, 15, 21, 29, 30, 37, 39, e 41, 42, 43 (solo per le acque salmonicole). Sempre in riferimento a tali indicatori si evidenzia quanto segue:

- indicatori 1, 2, 3 e 4: è necessario evidenziare che la quantificazione di tali indicatori deve considerare necessariamente il dato di concentrazione in rapporto a una portata liquida defluente nel corso d'acqua (carico veicolato). In Valle d'Aosta, nelle attuali stazioni di monitoraggio non è disponibile la misura della portata liquida al momento del prelievo;
- indicatore 22: "N° di scarichi non collettati alla fognatura che causano il non raggiungimento degli obiettivi". A livello di Bacino del Po la pressione è stata valutata come pressione diffusa considerando come priva di allacciamento alla fognatura la popolazione residente nelle aree esterne agli agglomerati. Al momento in Valle d'Aosta non sono presenti dati georeferenziati al riguardo. Diventa quindi arduo correlare in modo univoco l'eventuale non raggiungimento degli obiettivi del corpo idrico a tale pressione;
- indicatori 33 e 34: poiché il primo Piano di Gestione è appena terminato non sono ancora disponibili dati sufficienti per valutare il deterioramento nel tempo dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici. La normativa, infatti, prevede il sistema di monitoraggio "stratificato" che comporta, per i corpi idrici "non a rischio" un anno di monitoraggio nei sei anni di durata del Piano di Gestione. E' possibile fornire un trend dello stato chimico soltanto per la Dora Baltea, monitorata ogni anno in quanto a rischio di non raggiungimento degli obiettivi per la presenza di pressioni significative. Per quanto riguarda lo stato ecologico della Dora Baltea, monitorato una volta per triennio, due soli dati non vengono ritenuti sufficienti per valutarne il deterioramento.

Qualora, viceversa, gli indicatori fossero quelli definiti anche nel PdgPo 2015 ossia "N° CI a rischio di deterioramento dello STATO ECOLOGICO" e "N° CI a rischio di deterioramento dello STATO CHIMICO", tali indicatori potrebbero essere popolabili.

Suolo e acque sotterranee

Per quanto riguarda il capitolo delle acque sotterranee, in relazione alla Relazione Metodologica Preliminare si rileva quanto segue:

1. A pag. 23, nella colonna Stato di Attuazione, al termine del punto "Integrazione delle conoscenze idrogeologiche acquisite sulla piana di Aosta con l'esecuzione di parte dei sondaggi segnalati da ARPA per l'area da Aymavilles a Pollein" si richiede di inserire "e l'implementazione di un modello numerico preliminare di flusso della falda per la medesima zona mediante apposito codice numerico.";
2. A pag. 23, nella colonna Stato di Attuazione, modificare come segue il penultimo punto: "la definizione del punto di conformità della qualità della falda relativamente alle aree industriali oggetto del procedimento per sito contaminato ai sensi del D.Lgs.152/2006.";



3. A pag. 35, dopo la parte sulle superficiali (terminante con la frase “La classificazione degli aspetti idromorfologici è ottenuta dalla combinazione dello stato definito dagli indici IQM e IARI”) si richiede di integrare quanto segue per le acque sotterranee:
Specificatamente per le acque sotterranee, in Italia la DQA è stata recepita attraverso il D.Lgs. 30/09;
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 76 e 77 del d. lgs. 152/06, e s.m.i., il D.Lgs 30/2009 definisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee, quali:
 - a) criteri per l'identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei;
 - b) standard di qualità per alcuni parametri e valori soglia per altri parametri necessari alla valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee;
 - c) criteri per individuare e per invertire le tendenze significative e durature all'aumento dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per dette inversioni di tendenza;
 - d) criteri per la classificazione dello stato quantitativo;
 - e) modalità per la definizione dei programmi di monitoraggio quali-quantitativo.Un obiettivo primario del D.Lgs. 30/09 è quindi quello di definire, oltre allo stato quantitativo (SQ), lo stato chimico (SC) di ciascun corpo idrico sotterraneo (CIS).
4. A pag. 41, all'ultimo punto dell'elenco “WFD Reporting guidance 2016”, si propone di rimuovere gli “interventi di ricarica” in quanto non sono mai stati realizzati o progettati interventi di tale tipologia;
5. A pag. 43, nella tabella “Pressioni potenzialmente significative individuate per la rete di corpi idrici regionali”, si richiede di espungere il punto 3.6 per le acque sotterranee in quanto non esistono pozzi di prelievo idroelettrico;
6. A pag. 54, nella tabella “Collegamento tra Pressioni significative e Misure chiave (KTM) individuate per la rete di corpi idrici sotterranei regionali”, alla Pressione II Livello PTA 2016 n. 1.9, “Serbatoi interrati”, sarebbe opportuno associare anche la KTM 15 (Misure per la graduale eliminazione delle emissioni, degli scarichi e perdite di sostanze pericolose prioritarie o per la riduzione delle emissioni, scarichi e perdite di sostanze prioritarie (queste ultime ininfluenti));
7. A pag. 58 (punto 2), a pag. 66 (punto 2) e nella tabella di pag. 68 si richiede di sopprimere la precisazione “in particolare rispetto alla presenza di sostanze chimiche prioritarie e di nuova generazione” atteso che l'inquinamento delle acque sotterranee è dato da inquinanti che non sono sostanze prioritarie.